



Foglio informativo

Tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP)

Categorie di veicoli soggetti alla TFTP

In Svizzera è riscossa una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per gli autoveicoli e i rimorchi di trasporto con un peso totale superiore a 3,5 tonnellate. Contrariamente al contrassegno autostradale per le automobili, la tassa sul traffico pesante è dovuta sull'intera rete stradale e non solo sulle autostrade.

Per i veicoli qui appresso con un **peso totale eccedente 3,5 tonnellate**, la tassa è riscossa sotto forma di importo forfettario e non è commisurata alle prestazioni.

	Autobus, pullman e autosnodati
	Autoveicoli abitabili
	Rimorchi abitabili
	Automobili pesanti
	Trattori e carri con motore
	Altri veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h
	Veicoli che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi
	Rimorchi con un peso eccedente 3,5 tonnellate trainati dai suindicati veicoli o da autoveicoli leggeri (ad eccezione dei circhi)

Tariffe¹

I veicoli esteri soggetti alla TFTP sono assoggettati alla tassa per ogni giorno trascorso in Svizzera, al pari di quelli immatricolati in Svizzera. Questo vale anche per i veicoli parcheggiati non circolanti (p. es. camper parcheggiato nel campeggio).

Determinante per il calcolo è il peso totale o il carico rimorchiabile del veicolo trattore indicato nella licenza di circolazione nonché il periodo di tassazione.

La TFTP può essere riscossa per i seguenti periodi:

- da 1 a 30 giorni consecutivi;
- da 1 a 11 mesi consecutivi;
- per 1 anno civile.

Le tariffe sono desumibili sul portale [Via](#). L'importo minimo per ogni singolo pagamento ammonta a 25 franchi svizzeri.

Riscossione della tassa

Per i veicoli esteri soggetti alla TFTP l'importo forfettario va pagato tramite «[Via](#)», l'applicazione ufficiale dell'UDSC.

Proroghe, restituzioni e rettifiche

Se il soggiorno in Svizzera dovesse durare più del previsto, la TFTP deve essere pagata nuovamente tramite «[Via](#)».

Se la prova di pagamento viene riconsegnata all'UDSC prima della scadenza, una parte viene restituita a condizione che l'importo da rimborsare superi i 50 franchi svizzeri. Sulle restituzioni è riscosso un emolumento (pari al 5% dell'importo da rimborsare e non inferiore ai 30 franchi).

Controlli e infrazioni



In caso di controlli da parte della polizia o della dogana, come prova dell'avvenuto pagamento della TFTP vale il ticket valido nel «[Via](#)» a seconda del genere di veicolo.

Chiunque utilizzi la rete stradale svizzera con un veicolo soggetto alla TFTP ed è sprovvisto della prova di pagamento valida è tenuto al pagamento posticipato della tassa dovuta e verrà sanzionato con una multa di 100 franchi svizzeri.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.udsc.admin.ch

¹ Secondo l'art. 3 dell'[ordinanza sul traffico pesante](#)